



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

INTERROGAZIONE

“Notizie sulle procedure amministrative per l’apertura di agenzie di viaggio online sul territorio regionale ”

Al Presidente della Regione,

All’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo,

PREMESSO CHE:

- la disciplina delle attività turistiche rientra nelle competenze di legislazione esclusiva regionale, fermi restando i profili relativi all’esercizio d’impresa ed alla libertà di stabilimento sanciti dall’ordinamento comunitario e da quello statale;
- l’articolo 9 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n.27, ha previsto che l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio sia subordinato ad autorizzazione da parte della Regione ;
- il quadro normativo a livello nazionale risulta oggettivamente complesso per effetto del sovrapporsi di interventi di modifica, di pronunciamenti della Corte Costituzionale e del coordinamento con l’evoluzione dei principi nell’ambito dell’ordinamento comunitario;
- l’evoluzione delle tecnologie e delle prassi commerciali ha avuto peculiare effetto su un settore, com’è quello del turismo, per natura molto dinamico e che opera su mercati internazionali;



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

- in tal senso di peculiare rilievo risulta lo sviluppo del fenomeno della prestazione di servizi turistici on-line, realtà sempre più rilevante – se non ormai già maggioritaria - rispetto a cui oggettivamente mal si concilia un quadro normativo oggettivamente datato e, per diversi aspetti, inapplicabile e in contrasto coi principi dell'ordinamento comunitario;
- lo stesso quadro normativo a livello regionale appare oggettivamente complesso per l'assenza di un'organica disciplina regolamentare, atteso che quella adottata con Decreto dell'Assessore Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti in data 3 aprile 2008, è stata oggetto di "ritiro" (e pertanto è da ritenersi in alcun modo vigente) con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 22 maggio 2008;

ATTESO CHE:

- inspiegabilmente – ed eventualmente del tutto illegittimamente – alle imprese che intendono avviare l'attività di agenzia di viaggi e turismo on-line, viene richiesto, eventualmente in forza della citata norma abrogata ovvero di altra non altrimenti conosciuta, di dimostrare la disponibilità di locali idonei con destinazione d'uso commerciale;
- appare evidente come tale richiesta appaia ultronea, sproporzionata, irrazionale ed abnorme per quelle attività che svolgano o intendano svolgere la vendita dei servizi esclusivamente tramite la rete internet;
- tale arbitraria previsione avrebbe ed ha l'effetto di impedire, in pratica, l'insediamento e lo sviluppo delle agenzie di viaggio online, determinando un'inaccettabile penalizzazione per gli operatori siciliani rispetto ai concorrenti nazionali ed esteri;



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

CONSIDERATO CHE:

- il comparto turistico è strategico per lo sviluppo e l'occupazione nell'intera regione e la presenza di operatori locali che s'inseriscano efficacemente nel segmento di mercato ormai prevalente dell'on-line è di vitale importanza per il settore;
- la situazione rappresentata comporta un significato e pesante svantaggio per le imprese siciliane che intendessero avviare un'attività di agenzia di viaggio esclusivamente mediante canali telematici;
- altre Regioni italiane (ad esempio la Regione Lombardia con L.R. 27/2015) hanno espressamente previsto che le agenzie on-line debbano presentare tutti i requisiti, a tutela del consumatore e dell'interesse pubblico, prescritti per le omologhe attività tradizionali ad eccezione di quelli relativi alla destinazione commerciale dei locali;
- l'inaccettabile penalizzazione imposta alle agenzie siciliane si pone in aperto ed esplicito contrasto coi principi dell'ordinamento comunitario in materia di parità di trattamento e libertà di stabilimento, col concreto rischio che, di fronte all'insorgenza di contenziosi, non solo la Regione risulti soccombente ma che la stessa venga sottoposta a sanzioni;
- nell'assenza di una pur auspicabile indicazione a livello legislativo appare legittimo ed opportuno un intervento da parte del competente Assessore a livello regolamentare volto a chiarire l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di destinazione d'uso commerciale dei locali ai procedimenti autorizzatori eventualmente sottoposti per l'apertura di agenzie di viaggi e turismo che operino esclusivamente on-line, fermi gli altri e diversi requisiti che le stesse devono presentare al pari delle omologhe "tradizionali";



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

PER CONOSCERE:

- quale sia l'effettivo "stato dell'arte" della disciplina in materia di agenzie di viaggi e turismo e se in particolare la stessa preveda come requisito essenziale, anche per quelle imprese che operassero esclusivamente on-line, la disponibilità di locali con destinazione d'uso commerciale;
- per quale motivo, laddove nessuna norma vigente e valida imponesse tale requisito, i competenti uffici regionali abbiano eventualmente richiesto alle imprese interessate il possesso di tale requisito;
- se, con quali modalità ed entro quali termini, s'intenda intervenire nell'esercizio dei poteri regolatori di competenza per chiarire l'inapplicabilità alle agenzie di viaggio on-line del requisito relativo ai locali a destinazione d'uso commerciale;
- quali eventuali ulteriori iniziative, anche in termini di iniziativa legislativa, s'intenda adottare per rimuovere quegli ostacoli, contrari ai principi dell'ordinamento comunitario, al pieno sviluppo della vendita mediante canali telematici di servizi e prestazioni in campo turistico, facilitando la ripresa e la crescita di un settore strategico per l'economia e l'occupazione.

SAMMARTINO

(l'interrogante richiede risposta scritta urgente)